

**CODICE PENALE**  
**REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398**

**LIBRO II**  
**TITOLO II**  
Dei delitti contro la pubblica amministrazione  
**CAPO I**  
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 314.

PECULATO

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita` di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e` punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e` stata immediatamente restituita.

-----

Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, L. 26 aprile 1990, n. 86.